



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Personale SSR

Presidente
Vicepresidente
Assessori

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Marialuisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan		X
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti	X	
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Danlele	Stival		X

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2587 del 20 DIC. 2013

OGGETTO: Disposizioni in materia di personale del SSR per l'anno 2014. Conferma ed integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012 e della D.G.R. n. 2857 del 28 dicembre 2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si intendono confermare, con alcune modifiche e integrazioni, le disposizioni dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane del SSR, contenute nell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012, relativo al personale dipendente ed atipico e nella D.G.R. n. 2857 del 28 dicembre 2012, concernente la specialistica ambulatoriale interna.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012 ad oggetto: "L. 7 agosto 2012, n. 135 'Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini' (c.d. *spending review*): ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti", all'Allegato A) contiene le disposizioni in materia di personale del SSR relative all'anno 2013, che devono essere osservate dalle Aziende UU.LL.SS.SS., dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'IRCSS "IOV" e dall'ARPAV.

Il disposto del paragrafo 5, primo e secondo periodo, del citato Allegato A) alla D.G.R. 2621/2012 è stato soppresso e sostituito, rispettivamente, dai punti 5 e 6 della D.G.R. n. 342 del 19 marzo 2013, mentre un'ulteriore modifica è stata apportata dal punto 13 della D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013.

Considerato che la legislazione nazionale e regionale in materia di personale ed, in particolare, di personale del Servizio sanitario nazionale, non ha subito sostanziali modifiche nel corso del 2013 e che conservano piena rilevanza gli obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane delle aziende ed enti del Servizio Socio Sanitario Regionale nonché di contenimento della relativa spesa, perseguiti con la D.G.R. 2621/2012, si ritiene di proporre la conferma delle disposizioni contenute nell'Allegato A) a tale provvedimento, così come modificato dai punti 5 e 6 della D.G.R. n. 342 del 19 marzo 2013 e dal punto 13 della D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013, con le modifiche, integrazioni e precisazioni di seguito indicate.

A) Ammontare delle risorse a disposizione

Nel confermare le disposizioni contenute nella lettera A) dell'Allegato A) alla D.G.R. 2621/2012, la presente deliberazione determina, nell'Allegato A), gli obiettivi di costo per il personale dipendente relativi all'anno 2014 per singola Azienda del SSR.

Tali obiettivi sono il risultato di un'elaborazione che tiene conto di alcuni indici, quali, in particolare, l'andamento del costo del personale nell'ultimo triennio, il rispetto dell'obiettivo di costo relativo al personale dipendente fissato annualmente dalla programmazione regionale, il rispetto dell'obiettivo previsto

per ogni Azienda dall'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009, la numerosità e la composizione del personale in servizio e le autorizzazioni in deroga rilasciate in corso del 2013. Inoltre sono stati tenuti in considerazione eventuali costi derivanti dall'assunzione di personale dotato di specifico finanziamento e i costi relativi a personale comandato o distaccato presso altro ente.

B) Incarichi apicali del ruolo sanitario

Fermo restando che l'attuazione delle previsioni contenute nell'aggiornamento dell'atto aziendale è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Regione, le Aziende UU.LL.SS.SS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV non potranno conferire incarichi apicali del ruolo sanitario fino alla data di tale approvazione.

Nelle more dell'approvazione del nuovo atto aziendale, il conferimento dei suddetti incarichi potrà essere disposto, previa autorizzazione regionale, ove le relative richieste rivestano carattere di assoluta necessità e siano congruamente motivate.

Successivamente all'approvazione dell'atto aziendale, il conferimento degli incarichi apicali del ruolo sanitario potrà essere disposto previa autorizzazione regionale.

Precedentemente all'approvazione dell'atto aziendale, i predetti enti potranno disporre autonomamente la proroga degli incarichi di struttura in scadenza per il tempo strettamente necessario a garantire la funzionalità del proprio assetto organizzativo.

In relazione al numero di apicalità sanitarie non assegnate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione o che si renderanno vacanti nel corso del 2014, ogni azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo di cui all'**Allegato A**), dovrà pianificare il relativo fabbisogno in relazione alla necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA. Pertanto, le richieste di autorizzazione alla copertura delle strutture complesse andranno scaglionate in sede di programmazione trimestrale delle assunzioni.

Le disposizioni di cui sopra sostituiscono quelle contenute nel paragrafo C) dell'**Allegato A**) alla D.G.R. 2621/2012, fatta eccezione per quanto stabilito in materia di attribuzione e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale nelle Aziende ed Istituti del Servizio sanitario regionale.

C) Autorizzazione al conferimento di incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

Anche il conferimento degli incarichi apicali dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo è subordinato all'approvazione regionale dell'atto aziendale.

Nelle more dell'approvazione del nuovo atto aziendale, il conferimento dei suddetti incarichi potrà essere disposto, previa autorizzazione regionale, ove le relative richieste rivestano carattere di assoluta necessità e siano congruamente motivate.

Precedentemente all'approvazione dell'atto aziendale le Aziende UU.LL.SS.SS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV potranno disporre autonomamente la proroga degli incarichi di struttura in scadenza, per il tempo strettamente necessario a garantire la funzionalità dell'assetto organizzativo aziendale.

Successivamente all'approvazione dell'atto aziendale, il conferimento degli incarichi di struttura complessa dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo non dovrà essere sottoposto ad autorizzazione regionale, poiché i maggiori emolumenti da corrispondere ai dirigenti interessati, già in servizio presso le aziende ed enti, sono finanziati dagli specifici fondi contrattuali, la cui entità rimane inalterata. È conseguentemente soppresso il penultimo capoverso della lettera D) dell'**Allegato A**) alla D.G.R. 2621/2012.

D) Fattispecie per le quali non è richiesta l'autorizzazione regionale all'acquisizione di risorse umane.

Si ritiene opportuno precisare che, anche per l'anno 2014, non saranno soggette alle procedure autorizzative previste dalla D.G.R. 2621/2012 le assunzioni, disposte dalle Aziende e dagli enti sopra richiamati, di personale dipendente a tempo determinato o con rapporti di natura libero professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati.

Per tali tipologie di acquisizioni di risorse umane dovrà essere effettuata la sola comunicazione alla Segreteria regionale per la Sanità successivamente alla stipula del contratto.

Analogamente, non necessiteranno di autorizzazione regionale:

- le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al distacco/comando di personale dipendente alla Regione;
- l'acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS per delega degli Enti Locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali;
- le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), quando effettuata nell'ambito di aziende ed enti del SSR e riguarda il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria). Nelle altre ipotesi la mobilità reciproca è autorizzata dall'Amministrazione regionale.

E) Maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – al Direttore del Distretto Socio Sanitario.

Si propone di aggiungere un ulteriore paragrafo alla lettera F) dell'Allegato A) della D.G.R. 2621/2012, nei termini di seguito indicati:

"Al Direttore del Distretto Socio Sanitario compete la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – dovuta ai Direttori di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39, comma 9, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000, così come modificato dall'art. 4, comma 4, dei CC.CC.NN.LL. del 6.05.2010. Tale maggiorazione potrà essere graduata fino alla misura massima – fatti salvi i vincoli sopra richiamati per le Aziende in disequilibrio – ove il bacino d'utenza del Distretto Socio Sanitario sia superiore ai 200.000 abitanti".

F) Convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL dell'8.6.2000.

Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di acquisire maggiori elementi di conoscenza per il rilascio delle autorizzazioni alla stipula delle convenzioni in epigrafe, si propone di integrare la lettera H, dell'Allegato A) della D.G.R. 2621/2012, inserendo dopo l'ultimo periodo della stessa, la seguente locuzione:

"Le Aziende UU.LL.S.SS. Ospedaliere e l'IRCSS IOV dovranno inoltre comunicare alla Segreteria Regionale per la Sanità i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni, la durata delle stesse e l'ammontare della spesa".

G) Prestazioni ex articolo 1, comma 2 e segg. del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.e i..

Per l'anno 2014 le Aziende UU.LL.SS.SS ed Ospedaliere e l'IRCCS IOV potranno acquisire prestazioni orarie aggiuntive, privilegiando quelle finalizzate a garantire il rispetto delle liste di attesa, nei confronti degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nei limiti e alle condizioni stabilite all'articolo 1, comma 2 e segg., del D.L. n. 402/2001, convertito con L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i., fino a concorrenza del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2006.

H) Disposizioni relative alla specialistica ambulatoriale interna

Si ritiene infine di prorogare per l'anno 2014 le disposizioni relative alla specialistica ambulatoriale interna contenute nella D.G.R. n. 2857 del 28 dicembre 2012, considerata la necessità di continuare a mantenere la relativa spesa coerente con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria e di evitare un ricorso inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione di personale dipendente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i.;
- VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
- VISTO il D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.e i.;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTA la D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012;
- VISTA la D.G.R. n. 2857 del 28 dicembre 2012,
- VISTA la D.G.R. n. 342 del 19 marzo 2013;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali del Comparto, della Dirigenza medica e veterinaria, della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e della medicina specialistica.

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2014 le disposizioni contenute nell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012 con le integrazioni, modifiche e precisazioni illustrate nelle premesse, che si intendono puntualmente richiamate;
3. di approvare gli obiettivi di costo per personale relativi all'anno 2014 per singola Azienda del SSR come riportati nell'**Allegato A)**, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
4. di confermare per l'anno 2014 le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2857 del 28 dicembre 2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F. to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F. to Dott. Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

	NUOVO TETTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 **	
101 - Belluno	€	104.073
102 - Feltre	€	57.628
103 - Bassano	€	87.042
104 - Alto Vicentino	€	90.509
105 - Ovest Vicentino	€	88.979
106 - Vicenza	€	182.248
107 - Pieve di soligo	€	104.821
108 - Asolo	€	115.139
109 - Treviso	€	202.594
110 - Veneto Orientale	€	110.327
112 - Veneziana	€	199.366
113 - Mirano/Dolo	€	122.138
114 - Chioggia	€	35.706
115 - Alta Padovana	€	125.498
116 - Padova	€	132.258
117 - Este	€	92.334
118 - Rovigo	€	114.882
119 - Adria	€	34.577
120 - Verona	€	108.612
121 - Legnago	€	86.531
122 - Bussolengo	€	85.713
901 - AO di Padova	€	205.284
912 - AOUI di Verona	€	228.050
952 - IOV	€	20.500
999 - Regione	€	2.734.809

** dati espressi in migliaia di €